

## Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura

### Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, definisce l'organizzazione interna del Dipartimento per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; disciplina altresì le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento.

### Art. 2 - Aspetti generali

1. È istituito il Dipartimento di Architettura con Decreto Rettorale n. 1541 del 16/10/2012. Il Dipartimento è la struttura di appartenenza dei docenti e gestisce, coordina, programma e promuove l'attività di ricerca, l'attività didattica e quella di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente, nonché del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università. In particolare, al Dipartimento sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento:

- a) della ricerca;
- b) delle attività didattiche e formative relative a classi di laurea e a classi di laurea magistrale, nonché a corsi di dottorato di ricerca, di master, perfezionamento e aggiornamento;
- c) delle altre attività formative;
- d) di tutte le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento medesimo, ivi comprese le iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca finalizzate, con la massima apertura agli specifici contributi disciplinari, alla valorizzazione e allo sviluppo della cultura e della didattica nel campo generale dell'architettura; quindi in questo ambito e con queste finalità sviluppa le attività nei settori scientifico-disciplinari:

MAT/05 - Analisi matematica
MAT/07 - Fisica matematica
FIS/05 - Fisica sperimentale
ICAR/08 - Scienza delle costruzioni
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
ICAR/12 - Tecnologia dell'architettura
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
ICAR/17 - Disegno
ICAR/18 - Storia dell'architettura
ICAR/19 - Restauro
ICAR/21 - Urbanistica
ICAR/22 - Estimo
ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale

nonché in tutti gli altri SSD appartenenti, ai sensi dei DD.MM. del 16.03.2007 e successive modificazioni e integrazioni, alle attività formative di base e/o caratterizzanti per le classi di laurea e/o di laurea magistrale di cui al comma successivo, ferma restando l'autonomia

nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.

Considerato il carattere multidisciplinare del Dipartimento, il Consiglio può promuovere l'integrazione dell'elenco dei SSD di pertinenza ai sensi dell'art. 27, comma 4 dello statuto di Ateneo.

3. L'organizzazione dell'attività di ricerca, del finanziamento, della ripartizione dei fondi e della contrattualistica saranno disciplinate da apposite norme *ad hoc* predisposte dalla Commissione programmazione attività di ricerca e approvate dal Consiglio di Dipartimento. L'attività di ricerca è organizzata mediante Laboratori di ricerca e Gruppi permanenti di ricerca, ferma restando l'autonoma organizzazione dell'attività di ricerca dei singoli docenti (allegato B).

Il Dipartimento può avvalersi altresì di Laboratori in collaborazione con altri Dipartimenti di questa o altra Università, la cui organizzazione sarà disciplinata da un regolamento *ad hoc* coerente con le norme generali e di Ateneo, concordato fra i Dipartimenti interessati e approvato dai rispettivi Consigli.

4. Il Dipartimento promuove ed esercita le attività didattiche e formative inerenti alla classe di laurea L17 e alla classe di laurea magistrale LM4. I corsi di studio promossi e attivati dal Dipartimento sono quelli contenuti nell'allegato A al presente Regolamento. Tale elenco è modificato, aggiornato e integrato a seguito della istituzione di nuovi corsi di studio.

5. Il Dipartimento propone l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca in coerenza con i SSD di sua competenza; può altresì attivare consorzi o scuole dottorali che coordinino corsi di dottorato di ricerca cui contribuiscono uno o più Dipartimenti, anche di altre Università italiane e straniere.

### **Art. 3 - Organizzazione interna**

1. Al Dipartimento sono attribuite le competenze previste dallo statuto all'art. 27 e dal Regolamento generale di Ateneo all'art. 17.

2. Il Dipartimento non costituisce delle partizioni interne. Resta la possibilità, ove se ne valuti l'opportunità, di costituirle nei modi e nei limiti di cui al comma 12 dell'art. 27 dello statuto e del comma 12 dell'art. 17 del Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Consiglio del Dipartimento svolge le funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività didattiche e formative di tutti i corsi di studio di sua pertinenza.

Per coordinare le attività didattiche il Consiglio del Dipartimento può istituire al proprio interno uno o più Collegi Didattici, composti da tutti i docenti che svolgono le correlate attività didattiche (vedi art. 11 del presente Regolamento).

4. Il Dipartimento gestisce, in accordo con le disposizioni regolamentari e degli organi centrali di Ateneo e coordinandosi con i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale, i servizi agli studenti connessi ai percorsi formativi, alla definizione e alla presentazione dell'offerta formativa di loro competenza. In particolare, il Dipartimento assicura le attività connesse:

- alla definizione e presentazione dell'offerta formativa;
- alla carriera universitaria degli studenti;
- alla programmazione e allo svolgimento delle prove di valutazione (esami) e alle prove finali;
- al servizio di assistenza per gli studenti e per i docenti;
- alla predisposizione di avvisi relativi alle attività didattiche.

#### **Art. 4 - Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:
  - il Direttore
  - il Consiglio di Dipartimento;
  - la Giunta;
  - la Commissione paritetica docenti-studenti.

#### **Art. 5 - Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio tra i professori di ruolo a tempo pieno appartenenti al Dipartimento che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato (statuto art. 41, commi 10 e 11).
2. La durata del mandato è di tre anni accademici, salvo esigenze di allineamento (statuto art. 41, comma 8 e art. 41*bis*). In caso di interruzione anticipata del mandato, l'indizione dell'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla data di cessazione (Regolamento elettorale di Ateneo).
3. La carica di Direttore di Dipartimento non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi (statuto art. 41, comma 11).
4. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e ha la responsabilità esecutiva di tutte le attività del Dipartimento:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, predisponendone l'ordine del giorno;
  - b) convoca e presiede la Giunta di Dipartimento, predisponendone l'ordine del giorno;
  - c) vigila affinché sia data attuazione alle delibere del Consiglio e della Giunta;
  - d) tiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
  - e) esercita il coordinamento tra tutte le attività del Dipartimento;
  - f) vigila, nell'ambito del Dipartimento, sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei Regolamenti e sul regolare svolgimento delle attività didattiche;
  - g) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalle leggi sull'ordinamento universitario, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
  - h) assume, in caso di urgenza e verificata impossibilità di convocare per tempo il Consiglio di Dipartimento, i provvedimenti di pertinenza del Consiglio; tali provvedimenti sono sottoposti a successiva ratifica nella seduta immediatamente successiva.
5. Il Direttore del Dipartimento, entro trenta giorni dalla sua nomina, designa un professore appartenente al Consiglio quale proprio Vice.  
Il Vice Direttore è nominato con decreto rettorale e sostituisce il Direttore in ogni sua funzione in caso di assenza, di impedimento o su delega. In caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore, il Vice Direttore sostituisce il Direttore per il tempo previsto per l'elezione del nuovo Direttore.
6. Il Direttore può proporre al Consiglio di Dipartimento deleghe ad altri docenti su specifiche funzioni.

#### **Art. 6 - Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo decisionale del Dipartimento. Le sue scelte impegnano il Direttore di Dipartimento e la Giunta che lo affianca a rendere esecutiva la volontà espressa in sede di Consiglio.
2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
  - a) il Direttore;
  - b) i docenti appartenenti al Dipartimento;

- c) i rappresentanti del personale tab;
  - d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
  - e) il segretario amministrativo che, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante, istruisce e cura l'esecuzione delle delibere di sua competenza; trasmette il verbale delle sedute di Consiglio agli altri due segretari per gli atti di loro competenza;
  - f) il segretario didattico che, con voto consultivo sulle materie di propria competenza, istruisce e cura l'esecuzione delle delibere di sua competenza;
  - g) il segretario per la ricerca che, con voto consultivo sulle materie di propria competenza, istruisce e cura l'esecuzione delle delibere di sua competenza;
  - h) un rappresentante rispettivamente dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto;
  - i) i docenti appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgono attività didattica nei corsi di studio afferenti al Dipartimento e che partecipano con voto consultivo sugli argomenti relativi alla didattica.
3. In caso di assenza del segretario amministrativo il Direttore nomina segretario verbalizzante uno dei segretari presenti alla seduta.
4. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al Dipartimento, escluse le attribuzioni del Direttore e della Giunta. In particolare:
- a) elegge il Direttore;
  - b) approva i regolamenti del Dipartimento;
  - c) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento redatto anche in relazione alla valutazione dei risultati conseguiti;
  - d) approva la programmazione triennale del Dipartimento;
  - e) delibera in merito alle proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate;
  - f) delibera in merito agli atti della carriera dei docenti;
  - g) autorizza i professori di ruolo e i ricercatori a fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca o di congedi per studio/ricerca all'estero;
  - h) delibera su proposte di attivazione o rinnovo di assegni di ricerca;
  - i) delibera sul rilascio di nulla osta al personale docente;
  - j) propone l'istituzione, l'attivazione o la modifica dei corsi di studio;
  - k) delibera in merito all'utenza sostenibile e alla programmazione degli accessi;
  - l) approva i Regolamenti dei corsi di studio;
  - m) programma l'offerta formativa per ciascun anno accademico, sulla base dei corsi di studio attivati e dei relativi percorsi formativi;
  - n) delibera ogni anno l'assegnazione dei compiti didattici ai propri docenti, sentiti gli interessati e in base alle competenze scientifico disciplinari;
  - o) delibera il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante affidamento o contratto, e di didattica integrativa per sopperire a particolari e motivate esigenze dei corsi di studio, nonché per migliorare i servizi agli studenti;
  - p) delibera in merito alle attività di orientamento e tutorato;
  - q) delibera in merito al riconoscimento della qualifica di cultore della materia;
  - r) propone l'istituzione o il rinnovo di dottorati di ricerca, di scuole dottorali e scuole di specializzazione;
  - s) propone l'istituzione, l'attivazione, il rinnovo o la trasformazione di corsi di master, perfezionamento e aggiornamento;

- t) approva le attività rivolte all'esterno correlate alla ricerca e alla didattica o finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione delle attività e delle competenze del Dipartimento, ivi comprese le iniziative di partenariato, *spin off* e *start up*;
- u) approva convenzioni, accordi e protocolli d'intesa, nazionali ed internazionali, per la promozione di progetti didattici, culturali e di ricerca;
- v) approva proposte di contratti e convenzioni con enti esterni, pubblici e privati, per l'esecuzione di attività di ricerca, di laboratorio e di progettazione, nonché delibera la partecipazione a gare per la produzione di servizi coerenti con il profilo scientifico-disciplinare del Dipartimento;
- w) delibera in merito alla carriera universitaria degli studenti;
- x) incarica o delega docenti a funzioni specifiche;
- y) esercita tutte le altre funzioni previste dal Regolamento del Dipartimento, dal Regolamento generale di Ateneo e dagli altri regolamenti di Ateneo.
5. Il Consiglio di Dipartimento, al fine di istruire e rendere effettive procedure specifiche di particolare rilievo può nominare commissioni temporanee con specifici mandati, stabilendone le finalità, la composizione, le modalità di formazione e di funzionamento, nonché le eventuali deleghe.
6. Il Consiglio di Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, costituisce al proprio interno commissioni permanenti con funzioni di carattere istruttorio e propositivo. Le commissioni durano in carica tre anni. Il termine del loro mandato coincide con il termine del mandato del Direttore di Dipartimento, anche in caso di cessazione anticipata del Direttore dalla propria carica rispetto al termine previsto. Ogni Commissione nomina al suo interno un Coordinatore.

#### Commissione programmazione didattica

La Commissione programmazione didattica è composta da sette membri.

Spetta alla Commissione programmazione didattica:

- elaborare il progetto didattico del Dipartimento;
- esaminare i progetti per l'attivazione e gestione dei corsi di studio;
- proporre l'attivazione di nuovi Corsi di studio;
- definire gli ordinamenti didattici e i regolamenti didattici dei corsi di studio che si intende istituire;
- valutare la sostenibilità dei corsi di studio che si intende istituire;
- vigilare sul rispetto dei "requisiti di trasparenza";
- programmare l'offerta formativa annuale e la copertura degli insegnamenti;
- organizzare e gestire il funzionamento dell'attività didattica;
- sovrintendere all'affidamento e al conferimento di incarichi didattici e per attività didattiche integrative;
- predisporre l'orario delle lezioni, il calendario e le commissioni per gli esami di profitto e di laurea;
- approfondire e suggerire le modalità di raccordo tra ricerca e didattica;
- promuovere la messa a punto di sperimentazioni sulle modalità didattiche e contribuire alla progettazione di modelli e percorsi formativi;
- collaborare con il Responsabile AQ e con la Commissione paritetica al sistema di Assicurazione della Qualità;
- svolgere il ruolo di Commissione del riesame per tutti i corsi di studio attivati all'interno del Dipartimento;
- designare al suo interno il delegato per la Commissione AQ;

- designare al suo interno il delegato per la Commissione attività internazionali;
- coordinare i contenuti del sito *web* relativi alla didattica;
- contribuire alla redazione della documentazione richiesta dal sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

La Commissione si riunisce inoltre in seduta congiunta con il Direttore e la Commissione programmazione attività di ricerca per la predisposizione delle proposte da inserire nel Piano triennale e in particolare di quelle per il reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate.

#### Commissione programmazione attività di ricerca

La Commissione programmazione attività di ricerca è composta da sette membri.

Spetta alla Commissione programmazione attività di ricerca:

- elaborare proposte e indirizzi atti a sviluppare l'attività di ricerca, attivandosi nelle relazioni nazionali e internazionali;
- promuovere l'elaborazione di programmi e progetti di ricerca in grado di attuare il progetto scientifico del Dipartimento;
- monitorare le attività che concorrono alla produttività scientifica del Dipartimento e coordinare la predisposizione dei materiali occorrenti alle periodiche operazioni di valutazione;
- formulare proposte relative all'organizzazione dei laboratori di ricerca e dei gruppi permanenti di ricerca;
- coordinare i contenuti del sito *web* relativi alla ricerca e delle eventuali attività editoriali del Dipartimento;
- contribuire alla redazione della documentazione richiesta dal sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
- esaminare i risultati delle ricerche dei docenti e degli assegnisti del Dipartimento e pubblicare sul sito *web* del Dipartimento una relazione sintetica di presentazione dei risultati già conseguiti, nonché dei progetti in corso e di quelli prossimi alla presentazione;
- aggiornare il Consiglio e la Giunta di Dipartimento in merito alle deliberazioni degli organi centrali di Ateneo deputati all'AQ e predisporre le azioni più idonee per la miglior risposta possibile da parte del Dipartimento alle loro richieste;
- presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione annuale sintetica sull'attività dei laboratori di ricerca;
- proporre l'ambito di studio per gli assegni di ricerca da finanziarsi con risorse del Dipartimento e raccogliere e valutare le proposte pervenute;
- designare al suo interno il delegato per la Commissione AQ;
- designare al suo interno il delegato per la Commissione attività internazionali;
- formulare alla Giunta di Dipartimento la proposta di ripartizione del fondo di ricerca dell'Ateneo, in conformità con le modalità indicate dall'amministrazione centrale e tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- promuovere la partecipazione a bandi o gare;
- nominare al suo interno un referente per i rapporti con l'Agenzia della ricerca di Ateneo;
- monitorare il funzionamento dei laboratori di ricerca e dei gruppi permanenti di ricerca e sottoporre a verifica periodica le norme contenute nell'allegato B.

La Commissione si riunisce inoltre in seduta congiunta con il Direttore e la Commissione programmazione didattica per la predisposizione delle proposte da inserire nel piano

triennale e in particolare di quelle per il reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate.

7. Il Consiglio di Dipartimento si avvale inoltre di:

#### Coordinatori dei Corsi di Studio

I Coordinatori dei Corsi di Studio sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore. Durano in carica tre anni e sono nuovamente designati all'atto dell'elezione del Direttore del Dipartimento. Fanno parte del gruppo di riesame e sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- redigere, in accordo con il Responsabile AQ e con la Commissione programmazione didattica, la documentazione richiesta dal sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
- monitorare e promuovere l'andamento dei corsi di studio attivati dal Dipartimento, in accordo con la Commissione programmazione didattica;
- organizzare riunioni periodiche dei docenti che svolgono attività didattica nei rispettivi corsi di studio e riferirne alla Commissione programmazione didattica e al Consiglio di Dipartimento;
- programmare incontri periodici con la Commissione programmazione didattica e con la Commissione paritetica.

#### Coordinamento attività internazionali

Il Coordinamento delle attività internazionale è affidato ad una Commissione, che è presieduta da un Coordinatore e della quale fanno parte, oltre al Coordinatore, un membro delegato dalla Commissione programmazione didattica e un membro delegato dalla Commissione programmazione attività di ricerca.

La Commissione per il Coordinamento delle attività internazionali istruisce, promuove e supporta le iniziative del Dipartimento in ambito internazionale nei settori della didattica, della ricerca e della terza missione.

Il Coordinatore è eletto dai docenti del Consiglio di Dipartimento (elettorato attivo e passivo), dura in carica tre anni ed è rieletto all'atto dell'elezione del Direttore.

#### Coordinamento attività *post* laurea

È composto dai Coordinatori dei collegi di tutti i corsi di dottorato di ricerca e dai Direttori dei corsi di master, perfezionamento e aggiornamento attivi presso il Dipartimento. Istruisce per conto del Consiglio di Dipartimento le proposte di rinnovo, istituzione-attivazione dei singoli corsi. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è designato dal Consiglio di Dipartimento su indicazione dei componenti del coordinamento attività *post* laurea.

#### Responsabile per l'Assicurazione della Qualità (AQ) di Dipartimento

È la figura di riferimento per l'articolazione del processo di AQ a livello dipartimentale, e svolge la funzione di raccordo con gli organi centrali di Ateneo deputati all'AQ. In particolare, interagisce con il Presidio di Qualità per le attività formative e informative che coinvolgono il processo di AQ a livello di Dipartimento.

Dura in carica tre anni ed è rieletto all'atto dell'elezione del Direttore. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai docenti del Consiglio di Dipartimento.

Fa parte del gruppo di riesame e contribuisce, insieme con i Coordinatori dei corsi di studio e i membri della Commissione programmazione didattica e della Commissione programmazione attività di ricerca, a redigere la documentazione richiesta dal sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo.

Coordina una Commissione composta da tre membri, della quale fanno parte, oltre al Coordinatore, un membro delegato dalla Commissione programmazione didattica e un membro delegato dalla Commissione programmazione attività di ricerca. La Commissione svolge il ruolo di presidio interno della qualità e di raccordo fra le Commissioni permanenti e la Giunta. In particolare, per lo svolgimento del ciclo della valutazione, struttura le modalità di interrogazione e di *feed-back* con le basi informative sviluppate dalle due commissioni permanenti e ne cura la coerenza con i protocolli valutativi definiti dal MIUR, dall'ANVUR e dal Nucleo di valutazione di Ateneo.

#### **Art. 7 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento**

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

2. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza. L'ordine del giorno è stabilito dal Direttore e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque da non meno di quattro dei componenti dell'organo collegiale.

3. Il Direttore deve convocare il Consiglio qualora almeno un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta; in tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto al voto.

Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza, ex art. 17 D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono all'adunanza.

La presenza di componenti privi di voto deliberativo non concorre alla formazione del numero legale.

4. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono essere approvati, di norma, nella medesima adunanza o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario dell'adunanza.

Gli originali dei verbali sono conservati a cura della direzione dell'organo.

I verbali del Consiglio di Dipartimento, dopo la relativa approvazione, sono pubblici e consultabili.

#### **Art. 8 - Giunta**

1. La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nella gestione del Dipartimento:

- supporta il Direttore nel dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- svolge attività di carattere istruttorio per il Consiglio;
- predispone per l'approvazione del Consiglio il piano annuale e triennale delle risorse, recependo le proposte formulate nelle sedute congiunte dalla Commissione programmazione didattica e dalla Commissione programmazione attività di ricerca;
- supporta la Commissione programmazione attività di ricerca nella elaborazione delle strategie e nella programmazione delle attività del Dipartimento;

- predispone, sentita la Commissione programmazione attività di ricerca, il Regolamento per lo svolgimento e le attività di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi stipulate ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta di Dipartimento è composta da:
- Direttore;
  - Vice Direttore (senza diritto di voto tranne che in caso di sostituzione del Direttore);
  - Coordinatore Commissione programmazione didattica;
  - Coordinatore Commissione programmazione attività di ricerca;
  - Coordinatore attività internazionali;
  - Coordinatore attività *post* laurea;
  - Responsabile AQ.

Alle riunioni partecipa il segretario amministrativo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante. Partecipano inoltre gli altri segretari di Dipartimento con voto consultivo sugli argomenti di propria competenza.

3. Il mandato della Giunta di Dipartimento coincide con quello del Direttore. In caso di interruzione anticipata del mandato di un membro elettivo della Giunta, le elezioni del nuovo membro devono essere indette dal Direttore entro due mesi dalla data di interruzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

2. La Giunta è convocata dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

3. È data facoltà al Direttore di invitare alle sedute della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, altre persone che possano contribuire alla discussione di specifici punti all'ordine del giorno.

4. Qualora alla Giunta siano conferiti dal Consiglio di Dipartimento poteri deliberativi in merito a specifiche questioni, le relative deliberazioni sono valide solo se adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

#### **Art. 9 - Commissione paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da 4 membri, 2 docenti e 2 studenti.

I membri della Commissione sono elettivi. L'elettorato attivo e passivo è costituito dai docenti e dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento.

2. La Commissione paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un professore e il Vice Presidente nella persona di uno studente. La durata del mandato del Presidente di Commissione paritetica è di tre anni, quella del Vice Presidente di Commissione paritetica è di due anni (statuto art.41 comma 8).

3. Il Presidente e il Vice-Presidente della Commissione paritetica sono eletti dalla Commissione nella sua prima seduta, presieduta dal professore più anziano di ruolo.

Per le elezioni del Presidente, ciascun membro della Commissione può esprimere una sola preferenza; risulta eletto il docente che ha riportato il maggior numero di preferenze e - a parità di numero di preferenze - il docente con maggiore anzianità.

4. In caso di dimissioni di un membro della Commissione paritetica, subentra per il resto del mandato il primo dei non eletti della medesima componente.

5. La Commissione paritetica docenti-studenti svolge un ruolo di osservazione dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti.

La Commissione paritetica ha il compito di:

- a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori;
  - b) formulare proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
  - c) formulare proposte in merito agli indicatori ritenuti idonei per la valutazione dei risultati delle attività didattico-formative e di servizio agli studenti;
  - d) segnalare eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
  - e) pronunciarsi in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative in relazione agli obiettivi formativi previsti;
  - f) esprimere pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
  - g) esercitare ogni altra attribuzione ad esse conferite dai regolamenti di Ateneo;
  - h) predisporre la relazione annuale prevista dalle procedure di Assicurazione della Qualità (AQ);
  - i) programmare incontri periodici con la Commissione programmazione didattica e con i Coordinatori dei corsi di studio.
6. Gli organi del Dipartimento sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate dalla Commissione paritetica.

#### **Art. 10 - Modalità di funzionamento della Commissione paritetica docenti-studenti**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente mediante comunicazione personale, di norma per via telematica, a tutti gli aventi diritto a parteciparvi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
2. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno e deve essere inviata almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
3. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il docente più giovane in ruolo. I verbali della Commissione sono pubblici e consultabili.

#### **Art. 11 - Regole elettorali e gestione degli organi del Dipartimento**

1. Elezioni del Direttore: sono disciplinate dal Regolamento elettorale di Ateneo.
2. Consiglio di Dipartimento: elezioni delle rappresentanze.
  - a. Modalità di elezione e nomina della rappresentanza del personale tab

Il numero di rappresentanti del personale tab nel Consiglio di Dipartimento è pari al 10% del numero dei docenti appartenenti al Dipartimento, arrotondato al numero intero più prossimo.

Il mandato dei rappresentanti del personale tab nel Consiglio di Dipartimento è triennale. Le elezioni vengono indette dal Direttore del Dipartimento con un decreto che fissa il numero dei rappresentanti da eleggere, la data di scadenza per la presentazione delle candidature, la data delle elezioni, nonché tutte le altre modalità in ottemperanza alle disposizioni di questo Regolamento e delle normative generali.

L'elettorato attivo è costituito da tutto il personale tab di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito da coloro che sono dotati di elettorato attivo (con esclusione di segretario amministrativo, segretario didattico e segretario per la ricerca) e che hanno presentato la propria candidatura nei termini previsti dal decreto del Direttore.

Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il Direttore pubblica la lista dei candidati.

Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze pari a non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da designare. L'elezione è valida se partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. Sulla base dello scrutinio, viene stilata la graduatoria dei candidati ordinati secondo l'ordine decrescente delle preferenze ottenute e - a parità di preferenze ottenute - in ordine decrescente di anzianità di servizio.

In caso di dimissioni di un rappresentante eletto, subentra per la residua durata del mandato il primo dei candidati non eletti.

b) Modalità di elezione e nomina della rappresentanza degli studenti e degli iscritti ai corsi di dottorato

Il numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale nel Consiglio di Dipartimento è pari a cinque; il numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca è pari a 1.

Il mandato dei rappresentanti degli studenti e degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio di Dipartimento è biennale.

La loro elezione si svolge ai sensi dell'apposito Regolamento elettorale di Ateneo.

c) Modalità di elezione e nomina del rappresentante dei contrattisti e degli assegnisti

I mandati del rappresentante dei docenti di insegnamenti o moduli a contratto e del rappresentante degli assegnisti nel Consiglio di Dipartimento sono annuali. La loro elezione avviene all'inizio dell'anno accademico al quale il mandato si riferisce.

Per la designazione del rappresentante dei docenti a contratto, l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti coloro per i quali - alla data di indizione delle elezioni - è stato deliberato dal Consiglio di Dipartimento un contratto di insegnamento per l'anno accademico avente inizio.

Per la designazione del rappresentante degli assegnisti l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti coloro che - alla data di indizione delle elezioni - sono assegnisti presso il Dipartimento.

Per la designazione dei rappresentanti, il Direttore del Dipartimento convoca tutto l'elettorato attivo a una assemblea che nomina il proprio rappresentante.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario amministrativo che lo trasmette al Consiglio di Dipartimento.

Qualora i convocati non intervengano all'assemblea per la nomina dei rappresentanti, la procedura viene rinviata all'inizio del successivo anno accademico.

In caso di dimissioni o decadenza, la designazione di un nuovo rappresentante avviene all'inizio del successivo anno accademico.

3. Modalità di elezione dei componenti delle Commissioni permanenti di Consiglio.

Le elezioni vengono indette dal Direttore del Dipartimento, che fissa la data di scadenza per la presentazione delle candidature e la data delle elezioni.

Per la costituzione delle commissioni l'elettorato attivo e passivo è costituito da tutti i docenti del Dipartimento. È possibile candidarsi per una sola Commissione.

La partecipazione a una Commissione istruttoria di Consiglio è incompatibile con gli incarichi di Coordinatore attività internazionali, Coordinatore attività *post* laurea, Responsabile AQ, Direttore, Vice Direttore e di membro della Commissione paritetica.

Ogni membro del Consiglio può esprimere al massimo tre preferenze, di fascia di docenza diversa e di settori scientifico disciplinari diversi, pena la nullità della scheda. Nel caso in cui il numero di preferenze espresse sia maggiore di uno, l'indicazione di candidati tutti dello stesso genere è causa di annullamento della scheda se vi sono candidature di entrambi i generi.

Al termine della votazione, viene stilata una graduatoria dei candidati.

Risultano eletti, indipendentemente dalla fascia di docenza: i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e che appartengono a settori scientifico disciplinari diversi.

4. Modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica docenti-studenti.

La componente dei docenti e quella degli studenti sono elette nel rispetto della pari rappresentanza di genere.

a) La componente docente della Commissione paritetica è eletta dal Consiglio di Dipartimento con la seguente procedura:

- l'elettorato attivo è costituito da tutti i docenti appartenenti al Dipartimento e l'elettorato passivo è costituito da tutti i docenti appartenenti al Dipartimento che non ricoprono alcuna carica elettiva nel Dipartimento o nell'Ateneo;
- il Direttore del Dipartimento convoca l'elezione che è valida se partecipa almeno il 30% degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, l'elezione viene ripetuta fino al raggiungimento del *quorum* necessario;
- ciascun elettore può esprimere una preferenza. I docenti votati sono classificati in ordine decrescente di preferenze e, a parità di preferenze, in ordine decrescente di anzianità accademica;
- risultano eletti il primo docente di genere femminile e il primo docente di genere maschile, purché uno dei due abbia il ruolo di professore.

La componente studentesca della Commissione paritetica viene designata dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto della pari rappresentanza di genere, su indicazione degli studenti eletti come rappresentanti in Consiglio.

5. A seguito di assenze superiori al 50% delle riunioni indette nel corso dello stesso anno solare, i coordinatori e i membri delle commissioni e i membri della Giunta, decadono e vengono sostituiti con nuova nomina o elezione.

### **Art. 12 - Norme procedurali**

1. La Giunta di Dipartimento predispone la proposta di piano triennale del personale e delle risorse, in conformità con il documento di programmazione triennale di Ateneo, recependo le proposte formulate nelle sedute congiunte dalla Commissione programmazione didattica e dalla Commissione programmazione attività di ricerca, in particolare in merito al reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate. La proposta di piano triennale del Dipartimento viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta di Dipartimento predispone la proposta di piano annuale di utilizzo delle risorse in coerenza con la programmazione triennale; la ripartizione interna viene operata a seconda delle indicazioni definite nei programmi di sviluppo e con particolare riferimento alla valutazione dei risultati conseguiti. La proposta annuale di utilizzo delle risorse del Dipartimento viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

3. Le proposte di reclutamento del personale docente e delle correlate chiamate vengono istruite dalla Commissione programmazione didattica e dalla Commissione programmazione attività di ricerca in riunione congiunta con il Direttore. Le proposte, inviate alla Giunta di Dipartimento, sono parte integrante del piano triennale approvato dal Consiglio di Dipartimento.

4. Le modalità di attribuzione dei compiti didattici istituzionali ai docenti, degli affidamenti e dei contratti per incarichi didattici sono le seguenti:

a. la Commissione programmazione didattica, sulla base delle risorse destinate alla programmazione e sulla base dei percorsi formativi previsti per i corsi di studio attivati, sentite le aree disciplinari, predispone un prospetto con l'offerta didattica per l'anno accademico successivo, indicando le modalità di copertura di ciascun insegnamento o

- modulo: vengono attribuiti i compiti didattici istituzionali ai docenti e, successivamente, gli insegnamenti ancora scoperti vengono affidati a titolo gratuito o retribuito, sempre a docenti interni;
- b. qualora insegnamenti o moduli risultino ancora scoperti, e per motivate esigenze didattiche, la Commissione indica nel suo prospetto quali insegnamenti o moduli devono essere banditi come incarichi di insegnamento a contratto o affidamento esterno. Tale prospetto con l'offerta didattica deve essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento; con la sua approvazione si considerano attribuiti i compiti didattici istituzionali e si dà mandato al Direttore di provvedere all'indizione del bando per gli incarichi didattici esterni.
5. All'interno degli organi dipartimentali le mozioni motivate di sfiducia per la remissione di incarichi o nomine devono essere presentate in forma scritta con un numero di firme di sottoscrittori non inferiore al 20% dei componenti dell'organo ed approvate dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

### **Art. 13 - Norme comuni e finali**

1. Votazioni nell'ambito degli organi collegiali di Dipartimento.
- a) Nei casi in cui gli organi collegiali del Dipartimento siano chiamati a deliberare su questioni che riguardano il personale docente, il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo di prima fascia;
  - per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo;
  - per le delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e i ricercatori;
  - le rappresentanze del personale tab e degli studenti non hanno diritto di voto.
- b) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
- c) Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.
2. Il presente Regolamento contiene le disposizioni relative al funzionamento e all'organizzazione del Dipartimento di Architettura. Viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento da parte del Direttore. Il Consiglio di Dipartimento adotta il presente Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3 Il presente Regolamento viene inviato al Senato Accademico per l'approvazione e l'emanazione da parte del Rettore.

**All. B al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura  
“Norme per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di ricerca”  
(in attuazione dell’articolo 2 comma 3 del RfD )**

**PREMESSA**

1. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del S.A. e del C.d’A., gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.
2. Le attività di ricerca svolgono un ruolo molto importante per la qualificazione esterna del Dipartimento e per l’attivazione dei rapporti di collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Aziende.

**Articolo 1 - Commissione Programmazione Attività di Ricerca (CoPAR)**

La CoPAR è costituita ed esercita i compiti che le sono attribuiti dagli artt. nn. 6 e 11 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento.

**Articolo 2 - Programmazione delle attività di ricerca**

La Commissione Programmazione Attività di Ricerca (CoPAR ) predispone un documento sugli obiettivi di ricerca finalizzato a concorrere alla redazione della Programmazione triennale del Dipartimento (PtD) di cui all’art. 6 c. 4 lett. d) del RfD.

Il documento, redatto in coerenza ed in attuazione del Piano Strategico della Ricerca di Ateneo, del Programma Nazionale di Ricerca varato triennialmente dal MIUR e dell’*European Framework Programme* prodotto dalla DG *Research & Innovation* della Commissione Europea, definisce le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l’effettiva realizzazione dei progetti di ricerca.

**Articolo 3 - Sistema delle strutture di ricerca del Dipartimento**

Il Dipartimento garantisce l’autonomia di ricerca di ogni docente e opera perché esso possa disporre delle dotazioni essenziali per lo svolgimento della sua attività: spazi, attrezzature e servizi. Tenuto conto della delibera del SA del 12/07/2005 nella quale si specifica che *«i Laboratori sono strutture interne ad uno o a più dipartimenti, costituite da un ambiente o complesso di ambienti particolarmente e specificamente attrezzati per effettuare ricerche ed esperimenti tecnici e scientifici, di cui sia stata deliberata l’istituzione con l’indicazione di un responsabile; l’accezione di Laboratori non è quindi da confondere né con la sola identità di gruppi di ricerca, intesi come aggregazione di docenti e ricercatori che collaborano a uno stesso tema o filone di ricerca, né con la semplice attività, spesso periodica, di confronto scientifico su specifiche tematiche di ricerca»*, il Sistema delle strutture di ricerca del Dipartimento è costituito da:

- A) Laboratori (art. 4)
- B) Gruppi di ricerca permanenti (art.5)
- C) Gruppi di ricerca temporanei (art. 5).

**Art. 4 Laboratori**

Il Dipartimento si dota dei **Laboratori** di cui all’Appendice n. 1, che svolgono attività di ricerca, di

sperimentazione anche per conto terzi e di supporto all'attività didattica.

Il Consiglio ha la facoltà di modificare l'elenco in Appendice n.1 in qualunque momento.

I Laboratori dispongono di uno spazio fisico dotato di attrezzature di una certa rilevanza e specificità.

Le loro attività sono coordinate da un responsabile ed eventualmente, da un vice-responsabile. Per essi non è prevista afferenza di docenti. Compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, il Dipartimento assicura la presenza di un tecnico interno, o esterno a contratto.

Il funzionamento di ciascuno di essi è normato da un Regolamento approvato dal CdD.

I Laboratori a carattere interdipartimentale (RfD art. 2 c. 3) si dotano di Protocollo d'intesa concordato fra i Dipartimenti interessati ed approvato dai rispettivi CdD, che disciplina la loro organizzazione. Il Dipartimento, nell'ambito delle norme previste dall'Ateneo, può stipulare accordi con Laboratori di altre università, Enti o Istituti di Ricerca.

### **Articolo 5 - Gruppi di Ricerca**

Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca, ferma restando l'autonoma organizzazione dell'attività di ricerca dei singoli docenti afferenti, il Dipartimento promuove la costituzione di **Gruppi di Ricerca (GdR)**, costituiti da docenti e/o ricercatori del Dipartimento sulla base di comuni finalità di ricerca.

I GdR indicano i loro interessi e obiettivi; questi sono pubblicati sul sito del Dipartimento.

I GdR sono distinti in GdR permanenti e GdR temporanei e sono caratterizzati come segue.

#### GdR Permanenti (GdRP)

I componenti dei GdRP operano in ambiti di ricerche che, per esperienza già consolidata o per il nascere di interessi nuovi, ma comunque sempre *in forza di competenze effettivamente presenti* nel Dipartimento, sono caratterizzati da persistenza in un lasso di tempo molto ampio e condivisione di modelli metodologici;

per loro natura, gli ambiti di ricerca in cui essi operano *identificano e caratterizzano* la struttura di ricerca del Dipartimento;

i GdRP sono composti da *almeno cinque docenti* del Dipartimento;

ad essi sono *permanentemente* attribuiti idonei locali, che sono anche dotati di attrezzature ordinarie;

la loro costituzione viene approvata dal Consiglio di Dipartimento;

ciascun GdR permanente individua autonomamente tra gli afferenti il proprio *coordinatore*, che assume anche la responsabilità gestionale dei finanziamenti, qualora assegnati al GdR nella sua interezza;

i GdRP predispongono una relazione annuale sulle loro attività, che trasmettono alla CoPAR: la CoPAR predisponde un resoconto e lo trasmette con le relazioni annuali dei GdRP al CdD;

i GdRP vengono soppressi se, a seguito delle verifiche annuali, risultano non soddisfare i requisiti costitutivi di cui al presente comma, ovvero se, in un arco biennale di attività, non abbiano soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- aver realizzato prodotti scientifici ai sensi della vigente disciplina nazionale sulla VQR;
- aver concorso a bandi competitivi europei, nazionali o regionali;
- aver promosso la sottoscrizione di accordi o convenzioni.

Il Dipartimento si dota dei GdRP di cui all'appendice n. 2.

L'elenco dei GdRP e dei relativi docenti afferenti può essere modificato dal CdD ogni due anni.

#### GdR Temporanei (GdRT)

I GdRT sono costituiti da docenti che svolgono ricerca su un determinato tema per un certo periodo in esito di bandi competitivi o in relazione a finanziamenti di vario tipo; le attività ed i

finanziamenti sono gestiti dal responsabile scientifico del programma di ricerca.

I GdRT concordano e coordinano la propria attività con i Gruppi di Ricerca permanenti;

Ai GdRT il CdD può *temporaneamente* attribuire, qualora necessario, idonei locali dotati di attrezzature ordinarie.

Ogni membro del Dipartimento può partecipare a più GdR, indicando tuttavia uno solo di quelli permanenti. Alle attività dei GdR partecipano anche dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio per attività di ricerca (ai sensi dell'art.4 della L. 30/11/1989 n. 398 o bandite e finanziate da organismi nazionali ed internazionali) o comunque ricercatori che svolgano la loro attività in collaborazione formalizzata con il Dipartimento, professori ordinari o associati fuori ruolo o in quiescenza, dottori di ricerca.

Essi sono inseriti nell'elenco degli afferenti ai GdRP nei limiti temporali dell'attività svolta. Docenti e ricercatori di altri Dipartimenti, di altre Università o Centri di ricerca anche stranieri, possono liberamente collaborare all'attività dei GdR ma non sono inseriti nell'elenco degli afferenti ai GdRP.

### **Articolo 6 - Finanziamento delle attività di ricerca**

In sede di redazione del *budget* di previsione annuale, la CoPAR formula alla Giunta di Dipartimento la proposta di ripartizione del fondo di ricerca dell'Ateneo, in conformità con le modalità indicate dall'amministrazione centrale e tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; Il **Fondo per le Attività di Ricerca (FAR)** è costituito dai seguenti elementi:

- a) stanziamento deliberato annualmente per le attività di ricerca (*budget* dipartimentale destinato alla ricerca);
- b) accantonamenti pro-quota derivanti dalle attività conto terzi o di servizio a pagamento ed eventuali utili di esse specificamente attribuiti al FAR.

Dopo l'approvazione del *budget* di previsione da parte del C.d.D., il Segretario Amministrativo comunica alla CoPAR per iscritto la consistenza del FAR.

La CoPAR, entro 15 giorni, in osservanza dell'art. 6 del RfD, ne elabora una proposta di ripartizione, da sottoporre all'esame della Giunta, in conformità con le modalità indicate dalla Amministrazione centrale e tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; questa proposta, che deve contenere l'indicazione di una congrua somma per finanziare i Progetti di ricerca dipartimentali, ottenuta l'approvazione della Giunta, viene sottoposta all'approvazione del C.d.D.

Una volta approvata, la CoPAR redige, sulla base di specifiche domande, una proposta di ripartizione della somma destinata al finanziamento dei **Progetti di ricerca dipartimentali**.

Le domande di ricerca vengono valutate utilizzando i seguenti criteri:

1. Orientamento verso le aree di domanda definite dalla *governance* istituzionale ai vari livelli (dipartimentale, di Ateneo, del MIUR, dell'Unione Europea, ecc.);
2. Promozione delle ricerche presentate dai GdR;
3. Promozione della internazionalizzazione;
4. Capacità di attrarre risorse in bandi competitivi o con la stipula di contratti di ricerca con enti pubblici e privati;
5. Eventuale rapporto con i Laboratori;
6. Rapporto tra ricerca e valutazione;
7. Rapporto tra ricerca e didattica;
8. Congruità della richiesta finanziaria e/o della rendicontazione dei fondi assegnati, anche con riferimento all'avvenuto svolgimento delle attività ed al conseguimento dei risultati attesi;
9. Promozione della digitalizzazione, partecipazione a processi di *Social Knowledge*;
10. Utilizzo e promozione di sistemi di referaggio.

Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della CoPAR e della Giunta, approva annualmente il programma di ripartizione del finanziamento per i Progetti di ricerca dipartimentali.

Il Consiglio di Dipartimento ha facoltà di modificare i criteri di valutazione, recependo le indicazioni del Piano Strategico della Ricerca di Ateneo.

### **Articolo 7 - Fondo di Rotazione**

Il Dipartimento, ove lo ritenga necessario, istituisce un Fondo di Rotazione (FdR ), al fine di consentire la partecipazione dei GdR a programmi che prevedano che la corresponsione dei finanziamenti, in tutto o in parte, avvenga al compimento delle attività e/o a rendicontazione eseguita, privilegiando i progetti che non si configurino come attività commerciale conto terzi e/o aventi ad oggetto attività didattiche e/o di formazione; la disponibilità di tale fondo è stabilita annualmente dal CdD su proposta della CoPAR, in sede di ripartizione del FAR.

Il docente o il responsabile del Gruppo di ricerca che abbia esigenza di usufruire della copertura del FdR presenta domanda preliminare alla CoPAR, in tempo tale da consentire agli Organi dipartimentali di deliberare e comunque almeno tre settimane prima del termine di presentazione del progetto di ricerca comportante il ricorso al FdR.

La domanda di ammissione al FdR deve contenere le seguenti informazioni:

- i caratteri minimi del piano economico finanziario di ricerca (*budget* riepilogativo del progetto);
- il massimale utilizzabile, in relazione all'ammontare del progetto di ricerca;
- i termini per l'attribuzione della copertura;
- i termini per l'utilizzo e il reintegro dei fondi.

Al fine di garantire la coerenza dell'utilizzo del FdR con gli obiettivi di ricerca deliberati dal CdD, per l'assegnazione delle coperture valgono i seguenti criteri:

- priorità nell'assegnazione a GdR impegnati in progetti internazionali;
- opportuna rotazione nell'utilizzo del FdR da parte dei Gruppi di ricerca;
- priorità ai progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento e l'apporto economico di *partner* esterni al Dipartimento.

La CoPAR compie l'istruttoria e la valutazione delle domande e le inoltra con il proprio parere alla Giunta, che delibera. Nel caso di varo effettivo del progetto di ricerca, il responsabile del GdR provvede ad informare il Direttore per l'uso dei fondi.

Per ogni altro aspetto del funzionamento del FdR si applicano i criteri individuati dal Regolamento di Funzionamento, accesso ed utilizzazione del Fondo di Rotazione di Ateneo per i progetti comunitari di ricerca.

### **Articolo 8 - Valutazione**

1. Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione della propria attività di ricerca scientifica e un sistema di valutazione della propria attività didattica, in accordo con la SUA - RD e la SUA - CdS.

2. Possono fare parte del sistema di valutazione del Dipartimento specifiche procedure di valutazione dei docenti e ricercatori componenti del Dipartimento stesso, individualmente o in GdR. Tali procedure possono essere finalizzate alla ripartizione di risorse, alla verifica del loro efficiente impiego, alla designazione di componenti di Collegi Dottorali e commissioni e ad altri fini. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta della CoPAR e della CoPD, sentito il Responsabile AQ.

3. I Gruppi di Ricerca saranno valutati in relazione agli obiettivi assunti.

4. Il personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel RfD, concorre a definire la consistenza della produzione scientifica del Dipartimento (e/o Gruppi di Ricerca se presenti).

### **Articolo 9 - Attività commerciali e in conto terzi**

Lo svolgimento di tali attività è disciplinato dal Regolamento di cui all'art. 8 c. 1 del R.f.D.

**Sistema dei Laboratori di Ricerca del Dipartimento**

- 1) Laboratorio di Fisica Tecnica & Tecnologia (L F T & T)
- 2) Modelli e prototipi
- 3) Laboratorio Interdipartimentale di Matematica Applicata e Meccanica delle Strutture (LIMES)\*
- 4) Prove e Ricerca su Strutture e Materiali. (P Ri.S.Ma)
- 5) Rilievo e Tecniche Digitali (RilTec)

\*interdipartimentale con il Dipartimento di Matematica e Fisica

---

**Gruppi di Ricerca permanenti del Dipartimento**

- 1) L.A.B.U.R. *Laboratory of Advanced Building and Urban Resilience*
- 2) Patrimonio architettonico e paesaggio (*Architectural and Landscape Heritage Lab*)
- 3) Progetto e contesti (*Context and Design*)
- 4) Scienze applicate (*Applied Sciences*)